

## IL PEDONE RISPETTI LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

La Cassazione: fuori dalle strisce  
chi attraversa deve dare la precedenza  
a chi circola su ruote

**I**

Il pedone è l'utente della strada più debole, ma non per questo ha sempre ragione. Il codice stradale vale anche per lui, quindi al pari degli altri utenti in circolazione è tenuto a rispettare la segnaletica, soprattutto quella orizzontale di attraversamento. A ridimensionare l'idea che un soggetto vulnerabile possa solo per questo condizionare la circolazione stradale è intervenuta la Terza Sezione della Cassazione Civile, con la sentenza 5 marzo 2013, n. 5399.

Certo, si tratta di un principio di diritto che stride un po' col comune senso di pietà, visto che il pedone nella maggior parte dei casi riporta conseguenze assai rovinose, tuttavia dura lex sed lex. Escludere una sua responsabilità equivarrebbe ad una turbativa inaccettabile e pericolosa del diritto di circolazione a danno suo e degli utenti su ruota.

Come accade purtroppo frequentemente, la decisione di cui trattasi giunge a distanza di tanto tempo dai fatti: la sentenza di primo grado è datata 2002, poi sei anni per ottenere quella d'Appello, infine il giudizio finale in marzo del 2013.

I fatti: siamo a Roma ed è sera quando su di una strada a doppia corsia e priva d'illuminazione, cioè in condizioni di quasi totale oscurità, una signora attraversa in prossimità di una fermata di autobus e fuori dalle strisce pedonali. Esitava nell'attraversamento, ma le auto avvistatala si erano fermate. Come spesso accade qualcuno non capisce e sorpassa investendola. Come sempre, l'esito è rovinoso.

L'automobilista, citato in giudizio insieme ai suoi eredi ed alla compagnia assicuratrice, se l'era cavata discretamente: il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 giugno 2002, dichiarava che l'incidente era da ascrivere nella misura

del 70% a responsabilità del pedone e del rimanente 30% a responsabilità dell'investitore, condannando quest'ultimo e la società di assicurazione al pagamento della somma di 24 milioni delle vecchie lire, al netto del concorso di colpa. Il fondamento di questa rigorosa decisione? Per comprendere la logica adottata dal Tribunale è sufficiente leggere il quinto comma dell'art. 190 del codice stradale in tema di comportamento dei pedoni. Sì, perché contrariamente a ciò che comunemente si pensa, la norma stabilisce che "i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti". E nessuno, nel caso di specie, aveva dimostrato la presenza di un attraversamento nel raggio di cento metri. In appello i difensori della malcapitata avevano contestato l'applicazione della norma, poiché l'art. 191, comma 2, dello stesso codice recita: "Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza". Insomma, guardando la cosa nell'ottica dell'obbligo del pedone si perviene ad una sua colpa, ma vista la stessa cosa con riferimento all'obbligo del conducente nei confronti dell'utente debole il peso della responsabilità, in caso di attraversamento già in atto, si sposta sull'utente gommato. Tuttavia non si tratta di un conflitto irrisolvibile, poiché se tutti i protagonisti hanno una responsabilità nei fatti, la questione che resta è quella di stabilire le percentuali di colpa. Alla luce dei fatti processualmente accertati, anche per la Corte d'Appello le percentuali sono rimaste le stesse: anche quella piuttosto pesante a sfavore del pedone, sebbene egli avesse riportato le conseguenze più gravi.

Finalmente il tutto è giunto in Cassazione dove la difesa del pedone ha sostenuto che il conducente dell'auto investitrice avrebbe violato numerose norme del codice della strada e quindi la responsabilità dell'incidente sarebbe stata da considerarsi integralmente a suo carico. La Corte d'appello, infatti, avrebbe errato nell'applicare l'art. 190, comma 5, anziché l'art. 191, comma 2. In base a questa seconda disposizione, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti delle autovetture devono consentire al pedone che ha intrapreso l'attraversamento di raggiungere il lato opposto della carreggiata in condizioni di sicurezza. Pertanto l'automobilista avrebbe dovuto fermarsi per consentire alla donna - che aveva cominciato ad attraversare la strada - di giungere dall'altra parte.

La giurisprudenza della Cassazione, però - rammentano i giudici nella sentenza 5399/2013 in esame - anche nella vigenza del vecchio codice della strada, ha affermato che "sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli" (sentenze 23 agosto 1978, n. 3950, 21 gennaio 1982, n. 401, e 20 maggio 1993, n. 5732). Tuttavia, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito, quale che sia la gravità della colpa, non è stato ritenuto sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l'attraversamento distrattamente, "è configurabile

una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo" (Cass. 21 aprile 1995, n. 4490).

Analogamente - e, per così dire, specularmente - la Cassazione ha riconosciuto che, in ipotesi d'investimento di un pedone, "se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorché siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente" (Cass. 8 agosto 2007, n. 17397, confermata dalla recente pronuncia 13 marzo 2012, n. 3966).

In altre parole, è compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente.

Il Tribunale e la Corte d'Appello, nel caso di specie, con motivazioni coerenti e sostenute da logica impeccabile hanno evidenziato, da un lato, le numerose responsabilità del pedone, colpevole di aver attraversato una strada a largo scorrimento in ora serale in condizioni di quasi totale oscurità e al di fuori delle strisce pedonali, per di più tenendo un andamento incerto; dall'altro la responsabilità del conducente del veicolo investitore, il quale aveva effettuato un sorpasso di una fila di auto che avevano rallentato la propria marcia proprio per consentire l'attraversamento dei pedoni, in tal modo investendo la malcapitata nei pressi della fermata dell'autobus.

A fronte di simile ricostruzione non assume alcuna rilevanza la questione dell'applicazione dell'art. 191, comma 2, anziché dell'art. 190, comma 5, cod. strada, dal momento che le due disposizioni non sono fra loro antitetiche. La previsione secondo cui i pedoni "che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti" non è in contrasto con quella per cui sulle strade prive di attraversamenti pedonali "i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza". Né può essere taciuto che la sentenza impugnata ha anche avuto cura di precisare che, nella specie, non era dimostrato il presupposto della mancanza di attraversamenti pedonali entro un raggio di cento metri.

L'utente motorizzato, quindi, non ha sempre torto, così come l'utente debole non può farsi scudo della sua vulnerabilità per affrancarsi da ogni obbligo e conseguente responsabilità. Utente debole sì, ma non irresponsabile. Dura lex, sed lex, come volevasi dimostrare. ■

**\*Dirigente della Polizia di Stato e  
Docente di Politiche della Sicurezza  
Presso l'Università di Bologna**